N. 1862

COMUNE DI ISCHIA PROVINCIA DI NAPOLI

Convenzione per l'incarico di resistere e proporre controricorso nel giudizio proposto innanzi alla Suprema Corte di Cassazione da Lauro Sabatino c/ il Comune di Ischia, nonché per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 840 del 21.01.2016.

^^^^^^^^^^^^^^^^

L'anno duemilasedici, il giorno CINQUE del mese di MAGGIO tra i costituiti sigg.ri:

1) Pilato Giuseppina nella qualità di Responsabile del 1° Servizio del Comune di Ischia, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e presso cui domicilia per la carica in Ischia alla via Iasolino n. 1. Cod. Fisc. dell'Ente 00643280639;

2) Avv. Enrico Bonelli nato a Pontelatone (CE) il 06.09.1951, con studio legale in Napoli alla via G. Melisurgo n. 23 - Codice Fiscale BNL NRC 51PO6G849S – P. IVA 04801970635, iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli al n. 04396.

PREMESSO:

- Che con delibera n. 53 del 22.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha affidato all'avv. Enrico Bonelli con studio legale in Napoli alla via G. Melisurgo n. 23, l'incarico di resistere e proporre controricorso ed eventuale ricorso incidentale nel giudizio proposto innanzi alla Suprema Corte di Cassazione dall'avv. Lauro Sabatino con ricorso notificato il 13.04.2016, nonché di esperire ogni azione esecutiva, atto di precetto e conseguenti atti esecutivi anche di pagamento mobiliare e immobiliari, per il recupero del credito sulla base della sentenza del Tribunale di Napoli n. 840 del 21.01.2016.

- Che con detta delibera di G.C. n. 53/16 è stato stabilito di corrispondere al predetto legale per tutta l'attività a svolgersi per le suindicate procedure, ivi compresa eventuale transazione, il compenso forfettario di €. 3.000,00 oltre iva e cpa, nonché il rimborso

delle spese vive documentate da liquidarsi a presentazione di rendicontazione con determina dirigenziale.

Essendo intenzione delle parti, come sopra costituite di tradurre in formale atto la reciproca volontà si addiviene alla stipula del presente atto:

ART.1 - La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2 – La sig.ra Pilato Giuseppina nella qualità di cui in premessa, affida all'avv. Enrico Bonelli che accetta, l'incarico di proporre controricorso ed eventuale ricorso incidentale nel giudizio proposto innanzi alla Suprema Corte di Cassazione dall'avv. Lauro Sabatino con ricorso notificato il 13.04.2016, nonché di esperire ogni azione esecutiva, atto di precetto e conseguenti atti esecutivi anche di pagamento mobiliare e immobiliari, per il recupero del credito sulla base della sentenza del Tribunale di Napoli n. 840 del 21.01.2016.

ART. 3 - Per lo svolgimento di tale incarico il professionista è autorizzato a prendere visione degli atti inerenti la controversia e comunque ottenere da tutto il personale comunale le informazioni necessarie per il migliore espletamento dell'incarico.

ART.4 - Al professionista incaricato sarà corrisposto per tutta l'attività a svolgersi ivi compresa eventuale transazione di cui ai precedenti punti il compenso forfettario €. 3.000,00 (euro tremila/00) oltre iva e cpa, da liquidarsi a presentazione di regolare fattura. Le spese vive documentate saranno liquidate a presentazione di rendicontazione con determina dirigenziale. A titolo di acconto potrà essere liquidata su richiesta del professionista incaricato una somma non superiore al 50% dell'importo complessivo dietro presentazione di regolare fattura. Le spese e competenze eventualmente riconosciute in sentenza verranno recuperate dal predetto legale senza alcun onere a

carico dell'Ente e versate al Comune di Ischia il quale provvederà a liquidare allo stesso professionista solo l'importo eccedente il corrispettivo già liquidato dall'Ente.

ART. 5 - L'avv. Enrico Bonelli espressamente dichiara di accettare il compenso forfettario determinato nel precedente articolo 4, omnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui all'art. 2 ed in conseguenza dichiara di rinunziare, come rinunzia, per l'attività professionale di cui alla presente convenzione ai diritti, onorari e spese di cui alla tariffa professionale vigente. Nessun altro compenso, per l'attività di cui alla presente convenzione, diverso da quello innanzi previsto, può essere richiesto dal menzionato professionista.

ART.6 - Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento a quanto previsto per legge in termini di convenzione.

ART.7 - La presente convenzione è atto meramente esecutivo della delibera di G.C. n. 53 del 22.04.2016 e sarà registrata solo in caso d'uso con le spese a carico della parte inadempiente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile 1° Servizio — IL PROFESSIONISTA

Giuseppina Pilato — Avv. Enrico Bonelli

Il sottoscritto a norma dell'art. 21 DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 fatte le ammonizioni previste dalla stessa legge, attesta che le firme in calce al presente atto sono state apposte in mia presenza dalle parti costituite, la cui identità mi sono accertato mediante documenti di riconoscimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Amodio